

- cassare:”, nella misura massima prevista dall’art. 48 D.Lgs. 546/92”;
 - integrare il primo punto: “in un massimo fino a 3 rate mensili per importi fino a € 4.000,00 con importo minimo rateale di € 50,00”;
- modificare l’art. 13, comma 5, del Regolamento Generale delle entrate comunali nel primo periodo:
- aggiungere a) al capoverso;
 - aggiungere dopo la parola rateale: “, per importi superiori a € 4.000,00”;
 - aggiungere alla fine:” b) è stabilito che per importi inferiori a € 4.000,00 non deve prestarsi garanzie”
- di approvare l’art.13 integrale, così come mutato, per effetto delle succitate modificazioni:
- “3. All’esito delle verifiche, l’ufficio può, con atto motivato del Responsabile di cui al precedente art. 7, accordare la rateizzazione nella misura eventualmente proposta dal contribuente, se valutata congrua, o, comunque:
- in un massimo fino a 30 rate mensili per importi fino a € 4.000,00 con importo minimo rateale di € 50,00;
 - in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo per somme fino a € 51.646,00;
 - in un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo per somme superiori a € 51.646,00;
- Il provvedimento con cui il responsabile accoglie l’istanza e fissa i termini per la rateizzazione deve essere notificato all’interessato a mezzo del messo comunale o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Sugli importi delle rate successive alla prima dovranno calcolarsi gli interessi al saggio legale, vigente al giorno di pagamento della prima rata, calcolati dal giorno successivo a quello del primo pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata.
5. a) per accedere alla formula del versamento rateale, per importi superiori a € 4.000,00, occorre prestare apposita garanzia nelle forme previste dall’art. 38-bis del D.P.R. 633/1972
- cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
 - fideiussione rilasciata da un’azienda o istituto di credito;
 - polizza assicurativa fidejussoria.
- La predetta garanzia deve essere intestata all’Ente locale, va presentata sull’importo delle rate successive alla prima, maggiorato degli interessi legali dovuti fino al termine della rateizzazione; deve garantire il credito per un anno oltre la scadenza dell’ultima rata.

b) è stabilito che per importi inferiori a € 4.000,00 non devono prestarsi garanzie;”

- Aggiungere: “l’art. 21 bis Compensazione e accollo

1. I contribuenti che vantano crediti di natura tributaria nei confronti del Comune, possono chiederne la compensazione con altre imposte comunali a loro carico, anche con riferimento a diversi anni d’imposta, mediante apposita istanza prodotta dal contribuente.
2. Si può procedere altresì alla compensazione, nell’ambito dello stesso tributo, a seguito di specifica richiesta del contribuente, del credito da questi vantato con il debito del contitolare e/o coobbligato, ancorché in riferimento ad annualità diverse.

3. La richiesta, che perviene al protocollo generale, anche mediante raccomandata, almeno 60 giorni prima della scadenza del debito, deve contenere le seguenti notizie:

- L'ammontare dell'imposta a credito
- I motivi che hanno originato il credito
- Il debito che si vuole compensare

4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad effettuare la compensazione e a darne comunicazione al contribuente. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui da parte del contitolare e/o coobbligato, senza effetto liberatorio, previa comunicazione al Comune entro l'anno di effettuazione del versamento."

COMUNE DI CATENANUOVA
L'ORGANO DI REVISIONE:
DR. FRANCESCA MAUGERI

VERBALE N. 17 DEL REVISORE UNICO DEL 07.11.2019

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO
"Approvazione modifiche al regolamento generale delle entrate comunali".**

L'anno 2019 il giorno sette del mese di novembre la dott.ssa Francesca Maugeri, Revisore Unico del Comune di Catenanuova,

VISTA

La proposta di delibera del Consiglio Comunale n° 24 del 06.11.2019 trasmessa via pec il 06.11.2019 avente ad oggetto "Approvazione modifiche al regolamento generale delle entrate comunali";

richiamato

l'art. 52 comma 1 del Dlgs 446/1997 il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta

Visto

Il vigente Regolamento Generale delle Entrate Comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 dell' 11.04.2013 entrato in vigore dall'01.01.2013

Tenuto conto


del parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile di settore del 06.11.2019 rilasciati ai sensi dell'art.49 del d.lgs. n.267/2000

ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione delle modifiche al Regolamento Generale delle entrate comunali così come individuate nella predetta proposta.

Il Revisore

Dr. Francesca Maugeri



Proposta di Deliberazione n. 01 del 18.2.2020
24, del 06/11/19

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....
.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Li, 6/12/19

.....
.....

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....
.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Li, 6/12/19

.....
.....